

DECRETO 4 maggio 2022.

Modifica degli allegati C e D del decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva n. 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 ottobre 2021, n. 259, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	Albania	2022	2021
2	Andorra	2018	2017
3	Antigua e Barbuda	2020	2019
4	Arabia Saudita	2018	2017
5	Argentina	2017	2016
6	Australia	2018	2017
7	Austria	2017	2016
8	Azerbaijan	2018	2017



9	Barbados	2019	2018
10	Belgio	2017	2016
11	Bonaire	2017	2016
12	Brasile	2018	2017
13	Bulgaria	2017	2016
14	Canada	2018	2017
15	Costarica	2020	2019
16	Cile	2018	2017
17	Cipro	2017	2016
18	Colombia	2017	2016
19	Corea	2017	2016
20	Croazia	2017	2016
21	Curaçao	2021	2020
22	Danimarca	2017	2016
23	Ecuador	2022	2021
24	Estonia	2017	2016
25	Federazione Russa	2018	2017
26	Finlandia*	2017	2016
27	Francia**	2017	2016
28	Germania	2017	2016
29	Giappone	2018	2017
30	Gibilterra	2017	2016
31	Grecia	2017	2016
32	Grenada	2020	2019
33	Groenlandia	2018	2017
34	Guernsey	2017	2016
35	Hong Kong	2018	2017
36	India	2017	2016
37	Indonesia	2018	2017
38	Irlanda	2017	2016
39	Islanda	2017	2016
40	Isola Di Man	2017	2016
41	Isole Cook	2019	2018
42	Isole Faroe	2017	2016
43	Israele	2018	2017
44	Jersey	2017	2016
45	Kenya	2022	2021
46	Lettonia	2017	2016

47	Liechtenstein	2017	2016
48	Lituania	2017	2016
49	Lussemburgo	2017	2016
50	Malesia	2018	2017
51	Malta	2017	2016
52	Mauritius	2018	2017
53	Messico	2017	2016
54	Monaco	2018	2017
55	Nigeria	2022	2021
56	Norvegia	2017	2016
57	Nuova Zelanda	2018	2017
58	Paesi Bassi	2017	2016
59	Pakistan	2018	2017
60	Panama	2019	2018
61	Perù	2021	2020
62	Polonia	2017	2016
63	Portogallo***	2017	2016
64	Regno Unito	2017	2016
65	Repubblica Ceca	2017	2016
66	Repubblica Popolare Cinese	2018	2017
67	Repubblica Slovacca	2017	2016
68	Romania	2017	2016
69	Saba	2017	2016
70	Saint Kitts e Nevis	2020	2019
71	Saint Lucia	2020	2019
72	San Marino	2017	2016
73	Seychelles	2017	2016
74	Singapore	2018	2017
75	Sint Eustatius	2017	2016
76	Slovenia	2017	2016



77	Spagna****	2017	2016
78	Sudafrica	2017	2016
79	Svezia	2017	2016
80	Svizzera	2018	2017
81	Turchia	2020	2019
82	Ungheria	2017	2016
83	Uruguay	2018	2017

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2.

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	Albania
2	Andorra
3	Anguilla
4	Antigua e Barbuda
5	Arabia Saudita
6	Argentina
7	Aruba
8	Australia
9	Austria
10	Azerbaijan
11	Barbados
12	Bahamas
13	Bahrain
14	Belgio
15	Belize
16	Bermuda
17	Bonaire
18	Brasile
19	Brunei
20	Bulgaria
21	Canada
22	Cile
23	Cipro
24	Colombia

25	Corea
26	Costarica
27	Croazia
28	Curaçao
29	Danimarca
30	Dominica
31	Ecuador
32	Emirati Arabi Uniti
33	Estonia
34	Federazione Russa
35	Finlandia*
36	Francia**
37	Germania
38	Ghana
39	Giamaica
40	Giappone
41	Gibilterra
42	Grecia
43	Grenada
44	Groenlandia
45	Guernsey
46	Hong Kong
47	India
48	Indonesia
49	Irlanda
50	Islanda
51	Isola di Man
52	Isole Cayman
53	Isole Cook
54	Isole Faroe
55	Isole Marshall
56	Isole Turks e Caicos
57	Isole Vergini Britanniche
58	Israele
59	Jersey
60	Kazakistan
61	Kenya
62	Kuwait
63	Lettonia
64	Libano
65	Liberia
66	Liechtenstein
67	Lituania



68	Lussemburgo
69	Macao
70	Malesia
71	Malta
72	Marocco
73	Mauritius
74	Messico
75	Moldavia
76	Monaco
77	Monserrat
78	Nauru
79	Nigeria
80	Niue
81	Norvegia
82	Nuova Caledonia
83	Nuova Zelanda
84	Oman
85	Paesi Bassi
86	Pakistan
87	Panama
88	Perù
89	Polonia
90	Portogallo***
91	Qatar
92	Regno Unito
93	Repubblica Ceca
94	Repubblica Popolare Cinese
95	Repubblica Slovacca
96	Romania
97	Saba
98	Saint Kitts e Nevis
99	Saint Lucia
100	Saint Vincent e Grenadines
101	Samoa
102	San Marino
103	Seychelles
104	Singapore
105	Sint Eustatius
106	Sint Maarten
107	Slovenia
108	Spagna****
109	Sudafrica
110	Svezia

111	Svizzera
112	Turchia
113	Uganda
114	Ungheria
115	Uruguay
116	Vanuatu

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2022

*Il direttore generale
delle finanze*
LAPECORELLA

*Il direttore dell'Agenzia
delle entrate*
RUFFINI

22A02827

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 maggio 2022.

Diniego alla «Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo esistenziale (SPCE)» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2,

